



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 21632 112.11.20 del 20 novembre 2020 Pos. 1 e 2

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Ufficio speciale per la progettazione
Commissario delegato ex D.G.R. n.
344/2020 – Ing. L. Santoro
(rif. nota 4 novembre 2020, n. 4324)

Oggetto: Richiesta supporto giuridico finalizzato all'emissione di deroghe a norme regionali ai sensi dei commi 4 e 5, dell'art. 3, della legge regionale 7 aprile 2020, n. 13. Deroghe a norme regionali di attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 4/2008.

1. Con la nota in riferimento, codesto Commissario delegato - dovendo *“procedere ad accelerare le procedure avviate dal Comune di Barcellona P.G. (ME) per il conseguimento del rinnovo dell'autorizzazione al trasferimento di materiale alluvionale proveniente dagli alvei dei Torrenti Termini e Longano”* - chiede *“ausilio giuridico interpretativo”* circa la possibilità di introdurre una *“deroga a normative regionali”*, da proporre al Presidente della Regione ex articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, con riguardo, in particolare, alla richiesta di rinnovo della autorizzazione sopra richiamata.

Si allegano la nota 20 ottobre 2020, prot. n. 46806 del Comune di Barcellona P.G. avente ad oggetto la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione suddetta, e la relativa nota Commissariale di sollecito 4 novembre 2020, n. 4317.

2. Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.

L'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, rubricato “*Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione Siciliana*”, dispone che:

“1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 7¹, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che colpiscono o minacciano di colpire il territorio o la popolazione regionale e che, per la loro natura ed estensione, richiedono la necessaria ed immediata risposta della Regione, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione e sentito il dipartimento regionale di protezione civile, decreta lo stato di crisi e di emergenza regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione all'Assemblea regionale siciliana, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del decreto legislativo n. 1/2018²”.

[...]

3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del decreto legislativo n. 1/2018, sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi e di emergenza regionale, la Giunta regionale:

a) individua gli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza regionale;

b) definisce appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare, specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie.

¹Art. 7. Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992) (8)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

[...]

² Art. 25. Ordinanze di protezione civile (Articoli 5 e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009)

1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

[...]

3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

[...]

11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.

4. *Ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del decreto legislativo n. 1/2018, sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi e di emergenza regionale, il Presidente della Regione:*

a) assume il coordinamento istituzionale dell'attuazione delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi e di emergenza regionale;

b) provvede, attraverso la nomina di appositi commissari delegati, da individuare fra i dipendenti regionali in servizio, alla realizzazione o al completamento degli interventi di cui al comma 3, lettera a), anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, della Costituzione, dello Statuto speciale della Regione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

5. *I commissari delegati nominati ai sensi del comma 4, lettera b), operano in regime straordinario in sostituzione dell'amministrazione regionale o locale competente in via ordinaria per i singoli interventi. Il provvedimento di nomina stabilisce il contenuto, i tempi e le modalità di esercizio dell'incarico di commissario delegato.*

6. *Ai fini della realizzazione o del completamento degli interventi strategici per la gestione ed il superamento dello stato di crisi e di emergenza regionale:*

a) le ordinanze di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo indicano le eventuali disposizioni regionali da derogare;

b) i termini di conclusione del procedimento amministrativo individuati ai sensi della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 sono dimezzati.

[...]".

Con delibera della Giunta regionale 13 agosto 2020, n. 344 è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza nel territorio della provincia di Messina, a causa dell'alluvione avvenuta in data 8 agosto 2020, e nominato il commissario delegato.

Nella succitata deliberazione della Giunta regionale, in particolare, il Commissario delegato è deputato ad "individuare, in raccordo con il Dipartimento regionale della protezione civile, il Genio Civile di Messina, l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, l'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, la Ragioneria generale della Regione e i Comuni interessati, gli interventi prioritari, verificare l'esecutività dei progetti e reperire le risorse finanziarie necessarie".

Nel caso di specie, il Comune di Barcellona ha chiesto al Dipartimento regionale

dell'Ambiente, con l'allegata nota 20 ottobre 2020, n. 46806, il rinnovo dell'autorizzazione per gli interventi da realizzare a difesa del litorale dello stesso territorio comunale, già ritenuti precedentemente esclusi dall'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)³.

Codesto Commissario delegato, con nota 4 novembre 2020, n. 4317, pure allegata alla richiesta in riferimento, ha sollecitato il medesimo Dipartimento ad attivare l'apposita procedura d'urgenza volta al rilascio della predetta autorizzazione, avendo avviato nel territorio dello stesso Comune un'azione "*volta allo svuotamento dell'alveo del Torrente Longano, risultato fortemente sovralluvionato ...*". In tale contesto, non può non evidenziarsi che, in sede di rilascio della prima autorizzazione, il Dipartimento regionale territorio e ambiente, Servizio 2/VAS-VIA, prendendo atto che ai sensi dell'articolo 4 dell'OPCM n. 3515/2006 e dell'articolo 9 dell'OPCM n. 3559/2006 (allora vigenti) non veniva derogata l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale, ha comunque avviato la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 4/2008, ritenendo, tuttavia, all'esito della stessa, di escludere il progetto *de quo* dalla medesima procedura di VIA.

Conseguentemente, ove ritenuto indispensabile per fronteggiare gli eventi calamitosi in argomento, sulla base di una specifica motivazione, e in assenza di pronto riscontro alla richiesta suddetta del 4 novembre u.s., il Richiedente potrà proporre l'adozione di un'apposita ordinanza in deroga alle relative disposizioni vigenti ai sensi del già citato articolo 3, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 13/2020.

Nei superiori termini l'avviso dello Scrivente.

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta

³ Cfr. Nota del Dipartimento regionale territorio e ambiente 16 dicembre 2008, n. 93412 – serv. 2 – VAS e VIA

Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

F.to Avv. Giuseppa Mistretta*

F.to Avv. Gianluigi M. Amico*/F.to Avv. Anna Maria La Vecchia*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Bologna*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993